

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIETRO SIRENA

Nella seduta del 25/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

.1 - Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 17.280,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 144,00 ciascuna.

.2 - In data 5 agosto 2014 ha proceduto all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 48.

.3 - Con ricorso presentato in data 28 settembre 2016, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente si è rivolto all'Arbitro Bancario per ottenere il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma complessivamente pari a € 2.081,79, oltre agli interessi legali ed alle spese di assistenza professionale quantificate in euro 500,00.

.4 - Con le controdeduzioni l'intermediario resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda gli oneri assicurativi ed ha evidenziato che la compagnia assicurativa aveva rimborsato al cliente l'importo di € 167,78 di cui, però, non risulta prova. Inoltre, l'intermediario si è dichiarato disposto ad offrire alla ricorrente la somma di € 1.005,56, corrispondente all'intero ammontare delle commissioni residue calcolate secondo il criterio *ratione temporis*, oltre parte della provvigione corrisposta all'agente in attività finanziaria.



## DIRITTO

- .1 - Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.
- .2 - La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
- .3 - Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n.3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art.125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
- .4 - Sulla base di tale orientamento, il Collegio ritiene, in linea di principio, che: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorialità dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).
- .5 - In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, la descrizione della clausola contrattuale sembra riferirsi ad attività soggette a maturazione nel corso del tempo, di talché esse andranno restituite *pro quota* (si veda al riguardo la recente decisione di questo Collegio di Roma, n. 9663 del 27.10.2016).
- .6 - Per quanto riguarda il rimborso della quota non maturata dei premi assicurativi, il contratto di finanziamento richiama quanto previsto nelle condizioni generali di polizza.
- .7 - Con riguardo a tali oneri, la decisione n. 10035/2016 ribadisce quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale



come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012), ha introdotto "limitatamente al cd. premio puro", un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «in funzione (...) del capitale assicurato residuo» contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di "un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo".

.8 - Nel caso di specie, con la proposta di assicurazione, la ricorrente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo contenente le condizioni generali di assicurazione e l'intermediario produce anch'esso le condizioni generali di assicurazione; tuttavia, non risulta in atti copia completa delle condizioni di polizza, da cui evincere il criterio di rimborso proporzionato al rischio.

.9 - Su queste basi, in applicazione del sopra menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente avrebbe titolo per ottenere dall'intermediario, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.879,55, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				86,40	51,84		51,84
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.880,58	1728,35	211,68	1516,67
<i>Oneri assicurativi</i>				518,40	311,04		311,04
<b>Totale</b>							<b>1.879,55</b>

.10 - Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, poiché sono stati espunti gli oneri fiscali e le spese di istruttoria.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

.11 - Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 6167/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista; peraltro, si rileva che non c'è evidenza della relativa domanda in sede di reclamo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.879,55 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 8032 del 06 luglio 2017

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA